



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE E CENTRALE CONCORSI

Responsabile : MENOZZI IURI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 258 del 28/02/2025

Oggetto: DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO COMPARTO FUNZIONI LOCALI- MONTE ORE ANNO 2025.

IL DIRIGENTE

Premesso che l'art. 50 del Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165, affida la gestione complessiva del contingente dei permessi e delle altre prerogative sindacali alla contrattazione collettiva quadro;

Richiamato il CCNQ firmato in data 30/11/2023 di ripartizione dei distacchi e dei permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2022-2024, che ha introdotto alcune modifiche al CCNQ del 04/12/2017 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali, così come integrato dal CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019-2021" del 19 novembre 2019;

Viste in particolare le seguenti disposizioni di cui al succitato CCNQ del 04/12/2017 s.m.i.;

- Commi da 1 a 3 dell'art. 10 "Permessi sindacali per l'espletamento del mandato":

- 1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nei limiti della durata del rapporto di lavoro, anche con qualifica dirigenziale, che siano dirigenti sindacali ai sensi dell'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da a) ad e) hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato;*
- 2. I permessi di cui al comma 1 si ripartiscono tra le organizzazioni sindacali rappresentative e la RSU, secondo quanto stabilito dagli artt. 28 (ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 33 (ripartizione permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali);*

3. I contratti collettivi di comparto e area potranno integrare fino ad un massimo di 60 minuti i permessi di pertinenza delle RSU, destinando alle stesse ulteriori quote di permessi delle organizzazioni sindacali rappresentative;

- Commi da 1 a 3 dell'art. 11 "Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato":

1. In ciascuna amministrazione il contingente dei permessi assegnato alle organizzazioni sindacali rappresentative è distribuito tra queste sulla base del grado di rappresentatività accertata in sede locale come media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio. Il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato;

2. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è, invece, da questa gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito;

3. Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 1, l'amministrazione dovrà detrarre, dal contingente di spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all'eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata ai sensi degli artt. 28 (ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 33 (ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali);

- Comma 2 dell'art. 22 "Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali":

2. Le amministrazioni comunicano trimestralmente alle associazioni sindacali ed alla RSU, per quanto di competenza, il numero di ore di permesso utilizzate ai sensi dell'art. 10 (Permessi sindacali per l'espletamento del mandato) e dell'art. 13 (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari). Per le amministrazioni articolate sul territorio, la comunicazione deve includere anche l'indicazione della sede presso cui sono stati richiesti i permessi. In caso di superamento del contingente dei permessi per l'espletamento del mandato assegnato all'organizzazione sindacale o alla RSU, l'amministrazione provvede immediatamente a darne notizia alle stesse"

- Comma 1 dell'art. 23 "Modalità di recupero delle prerogative sindacali":

1. Nel caso in cui, comunque, la RSU o le organizzazioni sindacali risultino avere utilizzato permessi per l'espletamento del mandato in misura superiore a quella loro spettante nell'anno, l'amministrazione compensa l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza dei singoli soggetti il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l'eventuale differenza si darà, comunque, luogo al recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti.

- Commi 1, 2, 4 e 5 bis dell'art. 28 "Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione":

1. Nei comparti Sanità e Funzioni locali, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione: a) n. 30 minuti alla RSU; b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative fatto salvo quanto previsto al comma 5 e 5-bis.

2. Nei comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 51 minuti per dipendente in servizio alla

data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione: a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU; b) n. 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto ai commi 6 e 7.

4. I permessi di cui al comma 1, lett. b) ed al comma 2 lett. b) sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'art. 31 comma 4 (Norme finali comparti di contrattazione), secondo le modalità indicate nell'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato).

5-bis. Nel comparto Funzioni locali i permessi sindacali di cui al comma 1, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nelle seguenti misure massime: - 38% nelle amministrazioni con più di 50 dipendenti; - 57% nelle amministrazioni fino a 50 dipendenti. Ai fini del computo del numero dei dipendenti, si fa riferimento ai criteri indicati al comma 1.

Preso atto che:

- In data 19 dicembre 2022 il Collegio di indirizzo e controllo dell'A.R.A.N., con la delibera n. 14, ha approvato le tabelle contenenti, per il triennio contrattuale 2022-2024, l'accertamento provvisorio della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali nelle aree e nei comparti di contrattazione, in attesa della stipula definitiva del CCNQ di definizione dei comparti e delle aree di contrattazione per il triennio 2022-2024, avvenuta in data 22/02/2024;

- per quanto riguarda le agibilità sindacali e la partecipazione alla contrattazione integrativa, continua ad applicarsi - fino a quando non interverranno i nuovi contratti - la disciplina contenuta nel CCNQ di distribuzione delle prerogative del 4 dicembre 2017, come modificato dal CCNQ del 19 novembre 2019 e dal CCNQ del 30 novembre 2023 e nei vigenti CCNL di comparto o area;

Rilevato che, alla data del 31/12/2024, il personale di comparto con contratto a tempo indeterminato in servizio presso la Provincia di Parma risultava essere di n. 155 unità;

Preso atto:

- dell'esito delle votazioni per il rinnovo della RSU del personale del comparto svoltesi nei giorni 5-6-7 aprile 2022, risultante dal verbale di scrutinio delle votazioni stesse;

- delle deleghe rilasciate entro il 31/12/2024 e comunque non revocate entro la stessa data, distintamente per ogni singola organizzazione sindacale;

-della comunicazione prot. 291 del 29/01/2025 a firma del Funzionario Titolare di Elevata Qualificazione Dott.ssa Aldigeri Paola, con la quale veniva comunicato alla organizzazione sindacale CGIL che, essendo stato oltrepassato il contingente di ore assegnate per l'espletamento del mandato nell'anno 2024, l'Ufficio Gestione del Personale avrebbe proceduto, come previsto dall'art 23 del CCNQ del 04/12/2017 s.m.i, alla decurtazione del saldo negativo dal contingente delle ore dell'anno 2025.

Ritenuto pertanto di determinare e ripartire il contingente dei permessi sindacali in oggetto per l'anno 2025, così come specificato dalla tabella allegata che costituisce parte integrante della presente determinazione;

Visti:

- l'art. 5 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
- l'articolo 107 del Tuel;
- l'articolo 41 dello Statuto Provinciale;
- l'art. 25 e 28 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,

DETERMINA

1. DI QUANTIFICARE, per le motivazioni indicate in premessa, il monte ore dei permessi sindacali per l'anno 2025, secondo le disposizioni contrattuali vigenti e come specificato nell'allegato al presente atto, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. DI TRASMETTERE il presente atto alle Organizzazioni Sindacali Rappresentative e alle RSU;
3. DI DARE ATTO che il contingente di spettanza delle RSU sarà gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito;
4. DI DARE ATTO che non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile
(MENOZZI IURI)
con firma digitale